
Detrazione IVA

DETRAZIONE IVA E RIFLESSI CONTABILI

Aggiornata al 15.2.2018

Dal 2017 sono cambiate le disposizioni in materia di esercizio della detrazione IVA con riferimento ai termini entro il quale il diritto può essere esercitato:

Artt. 19 e 25, DPR 633/72



momento in cui l'imposta diviene esigibile, ossia alla data in cui l'operazione si considera effettuata ai fini IVA (consegna, pagamento, ecc.)

presentazione della **dichiarazione IVA annuale** relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (30/4)

Sul punto l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza dei seguenti 2 requisiti:

- presupposto (sostanziale) dell'effettuazione dell'operazione;
- presupposto (formale) del possesso della fattura d'acquisto.

e pertanto:

il diritto alla detrazione potrà essere **esercitato nell'anno in cui** il soggetto passivo, essendo **venuto in possesso del documento** contabile, **annota** il medesimo – ai sensi del citato art. 25, primo periodo – in contabilità, **facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.**


CIR 1/E/18

Per conciliare:

- la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione già dal momento di esigibilità;
- la necessità che la fattura sia ricevuta e registrata;

l'Agenzia delle Entrate ha affermato che, nel caso in cui un soggetto abbia effettuato un acquisto nel 2017 e che ...avendo ricevuto la fattura relativa allo stesso acquisto entro il 31 dicembre 2017 non abbia annotato la stessa nel 2017, potrà registrare il documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2017) in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017. Il credito IVA concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017.

CIR 1/E/18



Con riferimento al caso **1.A** e **2** non si pongono particolari problemi contabili in quanto si tratta di casistiche già note. Si analizza invece il **caso 1.B**, ossia il caso di:

- fattura ricevuta nel 2017;
- registrata nel 2018 nel "nuovo" registro sezionale <u>Fatture ricevute anno precedente</u> (2017); sia nell'ipotesi di contabilità ordinaria, sia in caso di contabilità semplificata.



CONTABILITÀ ORDINARIA

<u>La fattura ricevuta nel 2017 e registrata nel 2018</u> **nell'apposito registro sezionale** comporta che anche nel libro giornale l'annotazione **avviene nell'anno 2018**. In tal caso si dovrà **prestare attenzione alla competenza del costo** ai fini contabili.

Nel caso di **acquisto di beni**, il costo è di competenza del 2017 in quanto la merce è pervenuta entro il 31.12; andrà pertanto rilevata una scrittura di rettifica al 31.12.2017 per imputare il costo di competenza 2017 in contropartita ad un debito v/fornitori.

Nel caso di **prestazione di servizi**, qualora il servizio sia stato ultimato nel 2017, si procede in modo analogo.

Si ipotizzi, per tutti i casi analizzati, una fattura di acquisto di merci pari a € 10.000 + IVA 22% **ricevuta il 20.12.2017** e registrata **in data 10.1.2018** nell'apposito sezionale IVA acquisti denominato *Fatture ricevute anno precedente*.

		31.12.2017			
B.6	Acquisti merci	D.7	Fornitori	10.000	12.200
		10.01.2018			
	diversi		diversi		
D.7	Fornitori	D.7	Fornitore Alfa srl	10.000	12.200
	IVA a credito			2.200	

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Per le imprese in contabilità semplificata il trattamento fiscale dipende dagli obblighi contabili che il contribuente osserva. Si ipotizzi che la <u>fattura ricevuta nel 2017 e registrata nel 2018</u> sia stata pagata nel 2017.

1. TENUTA DEI REGISTRI DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI

La registrazione nel 2018 nell'apposito registro sezionale IVA acquisti non ha alcun riflesso ai fini delle imposte dirette.

Nel **registro dei pagamenti relativo al 2017** va annotato il pagamento della fattura, ancorché non sia ancora stata registrata nel registro IVA. **Il costo è di competenza del 2017**.

REGISTRO DEI PAGAMENTI – ANNO 2017					
30.12	Doc. 128 del 10.12.2017	Acquisti merci	10.000		
	Fornitore: 12345678910	Alfa srl - Via Roma - Trento			

2. TENUTA DEI REGISTRI IVA E ANNOTAZIONE DEI MANCATI INCASSI / PAGAMENTI

Tale sistema risulta inapplicabile nel caso in esame.

Infatti il sistema prevede che l'annotazione nel registro IVA degli acquisti abbia effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e qualora il pagamento non sia stato effettuato entro la fine del periodo d'imposta, si annota (a fine esercizio) il costo non ancora pagato per imputarlo in un periodo <u>successivo</u> in cui sarà pagato. Non è possibile l'imputazione in un periodo <u>precedente</u>.

3. TENUTA DEI SOLI REGISTRI IVA CON PRESUNZIONE DI INCASSO/PAGAMENTO

<u>La fattura ricevuta nel 2017 e registrata nel 2018</u> **nell'apposito registro sezionale** IVA acquisti comporta che, stante la coincidenza tra data di registrazione e periodo di imputazione del costo ai fini reddituali, **il costo è di competenza dell'anno di annotazione, ossia del 2018**.

REGISTRO DEGLI ACQUISTI – FATTURE RICEVUTE ANNO PRECEDENTE									
Numero protocollo	Numero documento	Data documento	Fornitore	Imponibile	Aliq. Inappl.	IVA	Totale		
1	128	10.12.2017	Alfa srl	10.000	22%	2.200	12.200		
Acquisti merci			A01 Acquisti						

L'annotazione della fattura di acquisto nell'anno successivo può risultare vantaggiosa per coloro che presentano un risultato in perdita o con reddito basso.

APPROFONDIMENTI

■ **SEAC: IF** ■ Art. 19 e 25, DPR 633/72

■ Agenzia Entrate: CIR 1/E/18